



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione.

La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è il contenuta nel comma 611, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari.

Il piano deve contenere tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il piano di razionalizzazione andrà pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione.

2. OPERAZIONI

Il piano operativo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

4.1 Le partecipazioni societarie, in associazioni, convenzioni, unioni e consorzi

Le partecipazioni del comune di Melpignano sono riportate nell'allegato "A" al presente documento.

Si specifica che l'adesione a convenzioni, unioni, consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società GAL Isola Salento - Soc. Coop. Mista a r.l.

Di tale Società il Comune possiede il 01,55% delle quote sociali pari ad € 1.860,00

La svolge attività di seguito riepilogate:

Animazione Economica

- Studi mirati
- Servizi di animazione
- Ricerche socio-economiche e territoriali
- Sportello informativo per le imprese e gli enti pubblici
- Servizio Informalavoro
- Organizzazione iniziative informative (workshop, seminari)
- Creazione e gestione Banche Dati
- Organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione

Progettazione Gestione ed Assistenza Tecnica

- Formulazione progetti pilota
- Formulazione progetti integrati (agricoltura, turismo, artigianato, industria, commercio, ambiente)
- Attuazione progetti autogestiti
- Rendicontazione progetti autogestiti
- Assistenza tecnica all'attuazione di progetti
- Assistenza tecnica alla rendicontazione
- Gestione programmi di finanziamento (es. Leader, Interreg, Equal, Cultura2000, Life etc)
- Progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società è indispensabile per l'erogazione dei servizi suddetti.

Dall'esame del bilancio di esercizio e dallo stato patrimoniale non si evidenzia la necessità di procedere a:

- a) cessione di quote sociali
- b) liquidazione
- c) scissione
- d) trasformazione

 IL SINDACO
Ivan STOMEO

Società/Dati	GAL Isola Salento	A.T.O. Gestione Rifiuti	Autorità Idrica Pugliese	Consorzio A.S.I.	Unione Comuni Grecia Salentina	Istituto D. Carpitella	Associazione Borghi Autentici d'Italia	Associazione Comuni Virtuosi
Ragione sociale	Soc. Coop. Mista a r.l.	Convenzione ex art. 32 D. Lgs n. 267/2000	Ente pubblico non economico	Ente pubblico economico	Convenzione ex art. 32 D. Lgs n. 267/2000	Convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000	Convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000	Convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000
Misura partecipazione	€ 1.860,00 (01.55%)	€ 0,49 pro capite	€ 662,70 (0,05%)	€ 15.000,00	€ 7.000,00	€ 2.582,28	€ 1.200,00	€ 1500
Durata	2003/2050	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata	illimitata
Numero rappresentanti	1	1	0	1	3	1	1	1